

*Deliberazione del Direttore Generalen. 981 del 22 luglio 2021*

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E ENTE  
MORALE "PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SANTISSIMA DEI  
PASSIONISTI", PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI UN CENTRO  
RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE**

**TRA**

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 22 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

**E**

l'Ente Morale "Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti", con sede in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano n.14 (Codice Fiscale n. 02081360584, Partita IVA n. 01029331004), Ente proprietario dell'Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza", sito in Arezzo, Loc. Agazzi n.47, di seguito denominato "Istituto", nella persona di [REDACTED], nella sua qualità di Procuratore Speciale del suddetto Ente Morale [REDACTED];

**RICHIAMATO**

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, il quale prevede che le regioni

assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

il **DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R** “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” ed in particolare la scheda contenente i requisiti di autorizzazione D.8 “Hospice”;

la **Deliberazione Giunta regionale 25 giugno 2007, n. 467** “Approvazione documento in materia di strutture residenziali di cure continue e ad alta complessità assistenziale (Hospices)”, il quale prevede, tra l'altro, che la realizzazione e la gestione dell'Hospice si possono determinare anche in *partnership* con privati accreditati nel sistema sanitario, con esperienza provata nel settore sanitario;

la **Deliberazione Giunta regionale 9 dicembre 2019, n. 1550** “DGRT 1337/2018 - Rete regionale delle cure palliative – Incremento numero posti letto negli Hospice della Toscana”;

#### **PREMESSO**

**CHE** l'Azienda si trova nella necessità di attivare una collaborazione transitoria con una Struttura accreditata esterna per la gestione delle attività di Hospice dell'Area aretina, essendo attualmente non provvista di adeguato immobile di proprietà ove collocare efficacemente detta funzione e tenuto conto che la ricerca di mercato per il reperimento di appositi spazi è andata deserta, come certificato con Determina n. 545 del 3 marzo 2021;

**CHE** l'Istituto si rende disponibile a garantire la propria collaborazione per l'attivazione di un centro residenziale di cure palliative, in conformità alle indicazioni di programmazione regionale fornite dagli atti richiamati in premessa e secondo gli esiti della negoziazione svolta in via preventiva dal Direttore Zona-Distretto Aretina-Casentino-Valtiberina, di cui al verbale del 24 maggio 2021, disponibile in atti;

**CHE** l'Istituto è già titolare di rapporto convenzionale con l'Azienda, in virtù dell'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1343 del 10 dicembre 2019, Repertorio aziendale n. 1803 del 9 gennaio 2020, valido fino alla data del 31 dicembre 2021, destinato all'acquisto di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, tenuto conto dell'accreditamento istituzionale riconosciuto con Decreto Dirigenziale n. 13221 del 12 settembre 2017, per Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (requisiti di autorizzazione all'esercizio per D.1);

**CHE** il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ha verificato che gli spazi messi a disposizione dall'Istituto per le attività di Hospice presso la sede ubicata in Arezzo, Loc. Agazzi n. 47, già in possesso di autorizzazione sanitaria per D.1 nonché di accreditamento istituzionale, sono in grado di soddisfare, in via transitoria, i requisiti strutturali e tecnologici previsti per D.8 "Hospice", come declinati dal Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, adottato con DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R e come risulta dall'apposito verbale di sopralluogo del 19 luglio 2021, disponibile in atti;

**CHE** l'Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad avviare la procedura di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di cui D.8 Hospice, ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, adottato con DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R, per n. 8 posti letto messi a disposizione;

CHE con nota del 12 luglio 2021, l'Istituto, su richiesta dell'Azienda ed in accordo con essa,

ha avviato le procedure di autorizzazione-accreditamento presso il Settore Qualità dei Servizi

e Reti Cliniche di Regione Toscana, al fine del rilascio propedeutico dei pareri di

compatibilità e funzionalità di cui alla DGRT n. 1141 del 9 dicembre 2014, per n. 8 posti

letto di cui D.8 Hospice;

CHE in ogni caso è a tutt'oggi in vigore l'art. 4 comma 1 del Decreto legge 17 marzo 2020,

n. 18, in virtù del quale i requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di

ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza, prorogato fino al 31 luglio 2021 e

suscettibile di ulteriore proroga, visto l'andamento della curva dei contagi;

CHE a seguito della realizzazione del centro di cure palliative definitivo dell'Area aretina,

con trasferimento delle attività dalla sede messa a disposizione dall'Istituto ai sensi del

presente Accordo alla nuova sede che l'Azienda provvederà ad individuare e realizzare,

l'Istituto potrà avviare le procedure per il ripristino nei medesimi spazi dell'autorizzazione

all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per n. 16 posti letto da destinare a D. 1

“Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e

sensoriali”. L'Azienda dichiara che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo non

pregiudicherà l'Istituto dall'ottenere il ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e

accreditamento per i n. 16 posti letti da destinare a D.1.

**TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA**

**COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

2. Le Parti reciprocamente convengono che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **ART. 2 – OGGETTO**

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'erogazione congiunta tra le Parti delle attività di Hospice, quale centro territoriale, residenziale di cure palliative per l'assistenza ad alta complessità a pazienti terminali, affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata. L'Hospice permette di proseguire le cure in un ambiente protetto, con trattamento assistenziale continuativo nelle 24 ore. Titolare dell'attività erogata è l'Azienda.

2. L'attività congiunta di Hospice può essere finalizzata anche per esigenze di assistenza di carattere temporaneo (controllo esami, controllo stato nutrizionale, consulenza, sostegno e supporto, terapia palliativa), o per consentire un sollievo alla famiglia, assicurando un accompagnamento nelle varie fasi della malattia.

3. Le Parti mettono a disposizione la propria organizzazione e le proprie professionalità, secondo quanto stabilito dal presente Accordo, con l'obiettivo di assicurare la migliore qualità di vita per il paziente e la sua famiglia, offrendo trattamenti molteplici, e non solo di specifica competenza medica, finalizzati alla presa in carico globale della persona, non solo della malattia, per garantire condizioni di vita simili all'abitazione, quando questa non è, temporaneamente o definitivamente, idonea ad accogliere la persona malata. L'Hospice deve tendere a migliorare la qualità di vita della persona e della famiglia attraverso una cura ed un'assistenza globali, attive, integrate, continue e rivolte a ridurre lo stato di sofferenza.

4. L'attività congiunta è erogata in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda. In via eccezionale, e ove consentito dalla disponibilità di posti letto, il presente Accordo consente la presa in carico di pazienti residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana o eventualmente provenienti da altre regioni.

## **ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO**

1. L'Istituto mette a disposizione dell'attività congiunta di cui al presente Accordo parte della propria struttura, ubicata in Arezzo, Loc. Agazzi n. 47, in un contesto urbanizzato, facilmente raggiungibile, con articolazione spaziale interna utile a creare condizioni di vita simili all'abitazione.

2. In particolare, l'Istituto mette a disposizione un numero massimo di n. 8 camere di degenza singola, come da planimetria allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), personalizzabili dal paziente, con spazio adeguato per le attività clinico assistenziali e la movimentazione di carrozzine e sollevatori e possibilità di accogliere il familiare del paziente.

3. Nessuna ulteriore camera di degenza oltre quelle indicate o comunque nessun ulteriore spazio posto all'interno dell'Istituto potrà essere messo a disposizione dell'Azienda per l'esercizio dell'attività di Hospice per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva la disponibilità di spogliatoi comuni anche per il personale di AUSL TSE assegnato ad Hospice.

4. L'Istituto mette a disposizione dell'Azienda le aree comuni individuate nel giardino e nel parcheggio antistante l'ingresso principale, che saranno utilizzati sia dall'Azienda che dall'Istituto (**Allegato 1**).

5. Per accordo delle Parti, preso atto di quanto comunicato dalla Regione Toscana con nota del 9 luglio 2011, prot. n. 286225, in parziale deroga al requisito tecnologico di autorizzazione D.8.37, previsto dal Regolamento di attuazione della Legge regionale 51/2009, adottato con DPGR 16 settembre 2020 n. 90/R, l'Istituto mette a disposizione, per le camere dedicate ad Hospice, in sostituzione dell'impianto erogazione ossigeno e prese vuoto ivi previsto, dispositivi mobili di ossigeno (bombole di ossigeno), allo stato gassoso, ed in particolare n. 8 concentratori (di cui n. 4 da 3 litri/minuto e n. 4 da 10 litri/minuto) e n. 8 aspiratori. All'esterno dell'edificio l'Istituto assicura la dotazione di un deposito contenente n. 10 bombole di ossigeno gassoso compresso.

6. Le Parti danno atto dell'autorizzazione alla parziale deroga di cui al comma precedente rilasciata dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con propria nota disponibile in atti, del 9 luglio 2011, prot. n. 286225 (prot AUSL TSE n. 318041 del 9 luglio 2021), la quale precisa che la dotazione di apparecchiature portatili può essere considerata una soluzione per una fase transitoria in presenza di uno specifico progetto alternativo, come assicurato dall'Azienda con la predisposizione del progetto definitivo di Hospice da realizzare negli spazi di proprietà.

7. Per quanto riguarda il requisito tecnologico di autorizzazione D.8.40, previsto dal Regolamento di attuazione della Legge regionale 51/2009 adottato con DPGR 16 settembre 2020 n. 90/R, in accordo tra le Parti, l'Istituto mette a disposizione inizialmente un Pulsiossimetro per la rilevazione di due parametri vitali quali l'ossigenazione del sangue e la frequenza cardiaca, come richiesto dal Referente Sanitario Hospice, con propria nota del 5 luglio 2021, disponibile in atti. AUSL TSE, in ogni caso, si fa carico di consegnare all'Istituto, entro breve, un Monitor multiparametrico mobile a supporto dei n. 8 posti letto di cui al presente Accordo, garantendone la dovuta manutenzione.

8. L'Istituto individua e comunica all'Azienda il nominativo del Referente, responsabile del rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici, previsti in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

9. L'Istituto assicura la disponibilità di servizi (mensa, pulizie, lavanolo) e di supporto (acqua, luce, riscaldamento, smaltimento rifiuti), in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale.

10. L'Istituto mette a disposizione un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatore, deambulatore, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito, senza alcun onere a carico dell'assistito, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di

accreditamento istituzionale. Viene allegato inventario (**Allegato 2**).

11. L'Istituto mette a disposizione il seguente materiale di consumo:

- Concentratori/bombole ossigeno: occhialini, mascherine, mascherine venturi, gorgogliatori;

- Aspiratori: tubazioni, cannule, cannule ducanto, filtri, contenitori fluidi;

- Zaino di emergenza: costituito da apposito materiale.

12. L'Istituto assicura la presenza continuativa sulle 24 ore di un operatore socio-sanitario, con riferimento a n. 1 OSS per turno, tramite personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e adeguatamente formato, che opera nel pieno rispetto del proprio codice di deontologia, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale. L'operatore socio-sanitario collabora con l'infermiere nell'attuazione del piano assistenziale e garantisce le attività correlate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona utili a favorire il benessere e l'autonomia dell'ospite. L'operatore socio-sanitario collabora alla gestione del servizio e alla programmazione e sviluppo della vita di relazione degli ospiti, sulla base di una multidisciplinarietà assistenziale. L'Istituto si impegna a ridurre il più possibile i casi di turn over di detto personale.

13. L'Istituto assicura l'attività di segreteria, accoglienza, informazione dei visitatori esterni e la gestione delle chiamate telefoniche.

14. L'Istituto assicura la disponibilità di hardware necessari a garantire i collegamenti informatici con l'Azienda.

15. L'Istituto assicura assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza del paziente.

16. L'Istituto assicura che le attività di cui al presente Accordo, per la parte di propria competenza, si svolgono in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus da esso predisposto e depositato agli atti dell'Azienda.



#### ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AZIENDA

1. Il Responsabile U.F. Cure Palliative Area Aretina, o medico da questi delegato, svolge il ruolo di Referente Sanitario Hospice, assolvendo alle funzioni di seguito evidenziate:

- è responsabile dell’organizzazione complessiva, della gestione e della verifica delle attività erogate dall’Hospice. Il personale sanitario assegnato al servizio dalle Parti è tenuto ad attenersi alle indicazioni del Referente;
- presidia i collegamenti funzionali con i servizi della rete delle cure palliative;
- presidia la continuità, l’ integrazione e sviluppo dei percorsi assistenziali;
- rileva il fabbisogno formativo del personale assegnato all’Hospice, incluse le figure professionali messe a disposizione dall’Istituto (operatore socio-sanitario), le quali possono accedere ai corsi di formazione organizzati dall’Azienda;
- presidia la comunicazione interna ed esterna;
- è garante della raccolta delle informazioni sanitarie necessarie per assolvere al debito informativo;
- è garante della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria.

2. L’Azienda mette a disposizione l’assistenza medica tramite medico esperto in cure palliative da lunedì a venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Nelle ore in cui il medico non è presente in sede perché impegnato in accessi esterni, è rintracciabile telefonicamente dal Centro. Il medico in turno è responsabile delle scelte cliniche per i malati accolti in Hospice. Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 l’assistenza medica è assicurata, come per tutti gli assistiti, dal servizio di continuità assistenziale, compresi il sabato, dalle 14.00 alle 20.00, e la domenica per 24 ore.

3. L’Azienda assicura la presenza continuativa sulle 24 ore di un infermiere, con riferimento a n. 1 infermiere per turno, tramite personale esperto per la somministrazione di farmaci antidolorifici (pompe ad infusione, ecc.). Detto personale è responsabile dell’assistenza

infermieristica che si esplica attraverso la pianificazione, gestione e valutazione di interventi tecnici, educativi e relazionali. L'infermiere svolge funzioni di *Case manager* ed è responsabile delle scelte assistenziali per i malati accolti in Hospice. E' prevista la figura del Coordinatore infermieristico, al quale spetta il coordinamento dei processi assistenziali, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari. Il Coordinatore infermieristico è tenuto a trasmettere giornalmente la rilevazione dei pazienti presenti in reparto all'Ufficio Accettazione dell'Istituto, compilando un apposito modulo, che si allega al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).

4. L'Azienda assicura la messa a disposizione di ulteriori professionalità (medici specialisti per eventuali consulenze, psicologo, assistente sociale, terapeuta della riabilitazione), su richiesta del Referente Sanitario Hospice tramite il Piano di Assistenza Individuale.

5. Il personale messo a disposizione dall'Azienda certifica la propria presenza presso la sede dell'Istituto, in una prima fase tramite rilevazione geolocalizzata. In un secondo momento l'Azienda, in accordo con l'Istituto, provvederà ad installare un orologio marcatempo collegato alla procedura di rilevazione delle presenze aziendale.

6. L'Azienda garantisce l'approvvigionamento dei farmaci e delle preparazioni nutrizionali, su richiesta Referente Sanitario Hospice tramite erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale, che ne assicura la consegna secondo le modalità definite in accordo con la Zona Distretto Aretina-Casentino-Valtiberina, senza oneri a carico dell'Istituto.

7. L'Azienda mette a disposizione il seguente materiale di consumo: pannoloni; traverse monouso; sacche urina e reggisacca; cateteri vescicali; conven; cotone; siringhe; aghi cannula e relativi tappi; deflussori; liquidi (fisiologica, glucosata, ecc); garze sterili; medicazioni per lesioni; farmaci per os, intramuscolo, ev; fleet; sonde rettali; manopole igiene; aste per flebo e cestelli; disinfettanti; termometri; apparecchio per pressione; fonendoscopi.

8. L'Azienda mette a disposizione la stampante per il computer e il relativo materiale di consumo (toner, carta, ecc.).

9. L'Azienda garantisce l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per il proprio personale e per tutto il personale messo a disposizione dall'Istituto compreso il personale dei servizi aggiuntivi, senza oneri a carico di quest'ultimo.

10. L'Azienda mette a disposizione il laboratorio per gli esami clinico ematici, le visite specialistiche, definendo procedure preferenziali in favore di pazienti inseriti in Hospice.

L'Azienda si impegna a verificare la possibilità tecnica di attribuire in uso apparecchiature per teleconsulto/televisita, allo scopo di migliorare il servizio, limitando la necessità di trasporti sanitari dei pazienti ricoverati.

11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni entrate in vigore successivamente all'autorizzazione e all'accreditamento, non potranno in nessun caso gravare sull'Istituto.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Le Parti danno atto che il processo di gestione dell'utente si articola nelle seguenti fasi principali: segnalazione alla Centrale della Cronicità e da questa ad ACOT zonale per i pazienti in dimissione dall'ospedale o su segnalazione dal territorio (direttamente ad ACOT zonale); formulazione del Piano Assistenziale Individuale; accettazione-ammissione in Hospice; trattamento-degenza; dimissione con prosecuzione dell'assistenza e cura al domicilio, in continuità con l'Hospice, secondo un processo organizzativo unitario di intervento e con specifica revisione del Piano Assistenziale Individuale; accompagnamento alla morte e sostegno alle prime fasi del lutto.

2. Le Parti danno atto che l'assistenza in Hospice è basata sulla centralità della persona, la continuità dell'assistenza, l'integrazione inter-intraprofessionale ed il coinvolgimento della famiglia. L'organizzazione dell'Hospice favorisce la presenza e la partecipazione dei familiari

dei malati, permettendo loro l'accesso senza limiti di orario, fatta salva la normativa di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

3. Il Regolamento di organizzazione e il funzionamento degli Hospices aziendali (RGA-DSA-001) è applicato, d'intesa tra le Parti, alle attività erogate dal nuovo centro residenziale di cure palliative presso l'Istituto, fatte salve eventuali revisioni che si rendessero necessarie, tenuto conto delle specificità della nuova sede. A tal fine l'Azienda consegna all'Istituto una ipotesi di Regolamento, che si allega al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**), che sarà oggetto di revisione.

4. Le Parti istituiscono apposito Team multiprofessionale e multidisciplinare, la cui composizione minimale è come di seguito rappresentata: il Direttore Sanitario dell'Istituto, il Responsabile Sanitario dell'Hospice, il Medico di Medicina Generale, un infermiere (*case manager*), un OSS, individuati tra coloro che svolgono la propria attività nell'ambito dei servizi. Il Team può essere integrato all'occorrenza con ulteriori professionalità ritenute necessarie.

5. La proposta di accesso all'Hospice può essere predisposta dal medico di medicina generale o dal medico ospedaliero o comunque da un medico specialista, previa valutazione congiunta con il medico palliativista o con l'Agenzia Continuità Ospedale Territorio.

6. Prima dell'ingresso al centro, l'utente interessato è sottoposto a test molecolare, ai fini dell'accertamento di SARS-COV-2, con oneri a carico dell'Azienda. In caso di esito positivo, il paziente non può essere ammesso al ricovero, non essendo la struttura dotata di percorsi interni separati per pazienti infetti.

7. All'ingresso presso il centro, è redatto il Piano Assistenziale Individuale, che assicura un'assistenza personalizzata e individualizzata tramite una effettiva integrazione dell'intera équipe interdisciplinare nella sua composizione minima (medico palliativista, infermiere,

operatore tecnico, medico di medicina generale), oltre alle figure professionali di volta in volta ritenute necessarie (terapista della riabilitazione, psicologo, assistente sociale).

8. Il Piano di Assistenza Individuale è redatto dal medico palliativista, in collaborazione con le figure professionali previste per la relativa realizzazione. Il Piano definisce la durata presunta del ricovero. L'accesso in Hospice avviene comunque dopo aver ottenuto il consenso del malato o, qualora l'interessato sia in condizioni cognitive compromesse, dopo aver valutato la situazione con i familiari. Il Piano è sottoscritto dal medico palliativista, dall'assistito o dal familiare.

9. Per utenti residenti in ambiti regionali di competenza di altre aziende sanitarie, regionali o extra-regionali, il Piano Assistenziale Individuale è corredato dall'Autorizzazione rilasciata dall'Azienda di provenienza, con la quale quest'ultima assume l'onere della spesa, in attuazione della DDG 14 marzo 2019, n. 362, recante "Approvazione tariffe giornaliere Hospice e Ospedali di Comunità di Azienda USL Toscana Sud Est", utilizzando il modulo ivi previsto.

10. La responsabilità clinica è del medico palliativista. Il medico di medicina generale è parte integrante del Team e garantisce la sua presenza per il paziente ricoverato in Hospice, con la possibilità di prescrizione nella cartella clinica integrata, d'intesa con il medico palliativista. In relazione a quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale, il medico di medicina generale, curante del paziente, accede all'Hospice secondo visite programmate e concordate.

11. Per ogni paziente è predisposta apposita cartella clinica integrata, in cui sono annotati tutti i fatti sanitari giornalieri rilevanti. La redazione spetta al medico palliativista e al medico di medicina generale, che annotano rilievi clinici ed indicazioni generali e terapeutiche. L'infermiere e l'OSS messo a disposizione dall'Istituto possono annotare eventi importanti per la salute psico-fisica dell'assistito, verificatisi nei momenti di loro presenza in servizio. La cartella clinica è redatta su carta intestata dell'Azienda.

12. Per il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati presso i luoghi deputati all'erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero, si fa espresso riferimento al servizio di trasporto d'urgenza assicurato dal Servizio 118.

13. Le Parti predispongono apposite istruzioni operative per l'attivazione del servizio di emergenza (118), collocate in spazi che rendano facile la consultazione da parte di tutto il personale.

14. In caso di ritorno al proprio domicilio o trasferimento in ospedale, al momento della dimissione è attivata ACOT, che procede a convocare il briefing con tutti gli operatori coinvolti (medico di medicina generale, medico palliativista, assistenza infermieristica territoriale, assistente sociale), per la rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale.

15. Le Parti assicurano la presenza di specifica procedura per l'accertamento della morte, che preveda un'adeguata soluzione organizzativa per l'allontanamento della salma.

16. In caso di eventuale sospensione adeguatamente motivate di funzioni o attività oggetto del presente Accordo, l'Istituto ne dà comunicazione all'Azienda, nella persona del Responsabile U.F. Cure Palliative, con congruo anticipo, per garantire continuità assistenziale ed evitare disagio all'utenza.

#### **Art. 6 – TARIFFE**

1. La tariffa giornaliera per le attività di Hospice è pari a € 156/die. Detto importo è valorizzato tenendo conto della tariffa di € 260/die, prevista con DDG 14 marzo 2019, n. 362, recante "Approvazione tariffe giornaliere Hospice e Ospedali di Comunità di Azienda USL Toscana Sud Est", decurtata dei costi derivanti dall'assistenza medica, dall'assistenza infermieristica, per farmaci/preparazioni nutrizionali, per alcune tipologie di materiale di consumo, per DPI, che sono posti a carico dell'Azienda, come pattuito dal presente Accordo.

La suddetta tariffa giornaliera revisionata non può subire variazioni in diminuzione per tutta la durata del rapporto contrattuale ed è corrisposta all'Istituto per ciascuna delle otto camere

messe a disposizione del presente Accordo.

2. La tariffa giornaliera come definita al comma 1 è soggetta ad IVA con aliquota al 22%, ai sensi dell'Art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

#### **Art. 7 – TETTI ECONOMICI**

1. L'Istituto si impegna ad erogare le attività di Hospice nel rispetto di un tetto di spesa massimo annuo a carico dell'Azienda pari a € 455.520, oltre IVA. Detto importo annuo è corrisposto dall'Azienda a prescindere dall'effettiva occupazione dei posti letti ed è fatturato dall'Istituto in rate mensili di pari importo. Il tetto di spesa per Hospice è aggiuntivo rispetto ad altri Accordi contrattuali ad oggi vigenti tra Azienda e Istituto.

2. Per l'anno 2021, il tetto di spesa è contabilizzato a decorrere dal giorno di effettiva attivazione del servizio (ovvero reparto funzionante).

3. Ciascuna Parte è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'altra oltre i volumi economici concordati. Le Parti dichiarano che non vanteranno nei confronti dell'altra alcun credito eccedente il tetto di spesa concordato.

#### **Art. 8 – FLUSSI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

1. Per le attività di Hospice, è l'Azienda che assicura l'espletamento degli obblighi informativi di cui flusso informativo ministeriale STS11 e STS24 e al flusso informativo regionale RFC 115, in quanto titolare delle attività erogate.

2. Per assicurare la corretta alimentazione dei flussi informativi ministeriali e regionali, le Parti concordano la realizzazione dei dovuti collegamenti informatici, in modo da rendere disponibili direttamente presso la sede del Centro i software necessari a garantire la rilevazione delle attività erogate.

3. La documentazione sanitaria è redatta su format dell'Azienda, in quanto titolare delle attività erogate, con conseguente archiviazione della stessa a carico di quest'ultima. Detta documentazione, a seguito della dimissione dell'assistito, è conservata in via transitoria, a

titolo di cortesia, senza alcuna responsabilità, dall'Istituto in attesa di trasferimento presso l'Azienda. Il trasferimento della documentazione è organizzato e disposto a cura dell'Azienda.

#### **Art.9 – FATTURAZIONE**

1. Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l'attività è stata erogata, l'Istituto trasmette la fattura elettronica delle attività erogate in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda ed eventualmente per utenti residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie. La trasmissione avviene attraverso il sistema di interscambio dell'area aretina, avente codice RDA7DQ. L'Istituto emette fatture fino a concorrenza del tetto di spesa programmato. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione dell'attività erogata a cui si riferiscono.

2. Ai fini della fatturazione da parte dell'Istituto dell'attività erogata, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il canale indicato dall'Istituto.

3. L'ordine elettronico annuale corrisponde al tetto massimo di spesa annuo. All'interno dell'ordine sono inserite, a cura dell'Azienda, le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale. L'Azienda può valutare l'opportunità di emettere ordini di fornitura con validità inferiore a dodici mesi, dandone comunicazione all'Istituto. In tal caso il tetto di spesa massimo contrattuale è frazionato in ragione delle mensilità alle quali si riferisce.

4. L'Istituto è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente il numero apposto sull'ordine di fornitura elettronico. Il numero d'ordine ha di norma durata annuale, salvo periodi ridotti e eventuale revoca dell'ordine elettronico iniziale. Nel corso dell'anno 2021 l'inserimento nella fattura elettronica del numero di ordine ha carattere sperimentale, per quanto obbligatorio, mentre a decorrere dal gennaio 2022, l'Azienda non potrà liquidare fatture non corredate dal numero dell'ordine.



5. L'Istituto si impegna a trasmettere contestualmente all'invio della fattura elettronica, la documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi. In particolare dovrà essere trasmesso il Tabulato riepilogativo delle degenze, con l'indicazione dei seguenti elementi: nome e cognome del paziente (iniziali), codice di Ausl Toscana Sud Est (203); comune di residenza; data di ingresso; eventuale data di dimissione; tariffa giornaliera; giornate di degenza. Il Tabulato riepilogativo riferisce anche in merito ad eventuali utenti provenienti da altre aziende sanitarie, fornendo le medesime informazioni. Il Tabulato riepilogativo è validato dal Referente Sanitario Hospice. L'Istituto si impegna altresì ad inviare mensilmente all'Azienda copia dei Piani Assistenziali Individuali, predisposti dal Referente Sanitario Hospice per ogni utente inserito. Per gli utenti provenienti da altre aziende sanitarie, l'Istituto si impegna a trasmettere (per opportuna conoscenza), oltre alla copia dei Piani Assistenziali Individuali, anche l'autorizzazione dell'azienda sanitaria di provenienza, fatte salve le procedure per l'emissione di fatturazione attiva, di cui al successivo comma 7, attribuite alla competenza della Zona-Distretto.

6. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria sono trasmessi con cadenza mensile entro il 30esimo giorno del mese successivo a quello di fatturazione. La trasmissione è disposta tramite il portale AlfrescoShare dell'Azienda, dove sarà possibile accedere ad una cartella riservata in favore dell'Istituto per caricare la documentazione. L'Istituto assicura l'inserimento dei file zippati, protetti da password avente le seguenti caratteristiche: lunghezza di almeno 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale. Il file è nominato con la seguente struttura: mese\_anno\_nome istituto\_note (es. 01\_2021\_IstitutoXXX\_ricoveri), dove il mese è quello corrispondente alla competenza della fatturazione. L'Istituto è tenuto inoltre a comunicare i riferimenti della persona da autorizzare per accedere al portale, con riferimento a: nome e cognome; codice fiscale; email (per invio segnalazioni, recupero password, ecc.).

7. Per prestazioni erogate dall'Istituto in favore di utenti provenienti da ambiti territoriali di altre aziende sanitarie, toscane ed extra-regionali, il Responsabile Sanitario Hospice trasmette i dati relativi (data di ricovero, Autorizzazione), al Direttore di Zona-Distretto Aretina, Valtiberina, Casentino affinché vengano emesse le fatture nei confronti dell'Azienda Sanitaria di appartenenza dell'assistito e vengano effettuate le verifiche di regolarità contabile dei pagamenti.

#### **ART. 10 – PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Azienda delle fatture elettroniche inviate dall'Istituto, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, nei termini indicati al precedente Articolo 9, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. A tal fine fa fede la data di avvenuta ricezione indicata nell'avviso di ricevimento. Il ritardo nell'invio della documentazione necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento determina uno slittamento nei tempi di pagamento delle competenze dovute corrispondente ai giorni di ritardo. Il ritardo nel pagamento da parte dell'Azienda comporta la corresponsione a suo carico di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 senza necessità di formale messa in mora scritta.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo contrattuale non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Il motivo di esclusione è codificato a livello aziendale come segue: *“MOTIVONC19: Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara”*. Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza

contrattuale. L'Istituto si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, resa dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'Istituto si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora l'Istituto risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

#### **ART. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, delle attività di Hospice erogate, tramite il Tabulato riepilogativo mensile inviato nei termini indicati all'Articolo 9, validato dal Referente Sanitario Hospice.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, tramite copia dei Piani Assistenziali Individuali, redatti e sottoscritti dal Referente Sanitario Hospice.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione all'Istituto. Quest'ultimo provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il

mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate

verrà decurtato dalla liquidazione spettante all'Istituto.

4. L'Istituto è tenuto ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione mensile delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste all'Istituto.

5. Per la mensilità di dicembre, le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto del tetto economico massimo.

6. In tutti i casi in cui l'Istituto è tenuto all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza dell'Istituto non ancora poste in liquidazione.

#### **ART. 12 – CONTROLLI SANITARI**

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dall'Istituto, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa all'Istituto. Il Nucleo Operativo Controlli

Sanitari è integrato con la figura del Direttore Zona-Distretto Aretina – Valtiberina – Casentino o suo delegato.

3. L'Azienda si riserva di recedere dall'Accordo contrattuale, dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR nel termine di 20 (venti) giorni, qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti, emergano irregolarità non sanabili relative ai requisiti richiesti dalle normative, esclusi quelli relativi alla normativa in materia di accreditamento a D.8.37, o qualora l'Istituto non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

4. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, l'Istituto si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

#### **ART. 13 - INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN**

1. In merito al personale del SSN impegnato in attività congiunta Hospice, e quindi medici palliativisti, infermieri, medici di medicina generale e altro personale messo a disposizione per l'erogazione di specifiche prestazioni nell'ambito del servizio (psicologo, terapeuta della riabilitazione, assistente sociale, medici specialisti per consulenze), l'Istituto si impegna a non concludere con gli stessi rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altra natura.

2. L'Istituto prende atto dell'obbligo previsto dall'art 1, comma 19 della legge n. 662/1996, in base al quale le Strutture accreditate-convenzionate sono tenute a documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.

3. L'Istituto prende atto del vincolo, imposto dall'art 53, comma 16 ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, per tutti i

dipendenti, che, negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di non poter svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo contrattuale, l'Azienda nomina l'Istituto quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) autorizzandolo al contempo ad eseguire le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

2. Le Parti disciplinano il trattamento dei dati tramite apposito contratto vincolante per il Responsabile, che individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 5**).

3. L'Istituto si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda oltre quelli indicati dal presente accordo, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all'Istituto.

4. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui al presente Accordo ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

(RGPD 679/2016). Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

#### **ART. 15 – CARTA DEI SERVIZI**

1. L'Istituto provvede ad integrare la propria Carta dei Servizi, redatta sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. L'integrazione fornisce una descrizione del Servizio di Hospice, erogato in modalità congiunta con l'Azienda, con oneri interamente a carico del SSR. L'Istituto si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'UTENZA**

1. L'utente ha diritto ad essere informato in modo corretto sulle attività fruibili in virtù del presente Accordo, distinguendo inequivocabilmente tra queste, interamente a carico del SSR, e altre prestazioni erogabili dall'Istituto all'interno della propria struttura, ma in regime privatistico. Ogni informativa rivolta all'utenza è redatta o validata dal Referente Sanitario Hospice.

2. L'Istituto assicura la propria collaborazione su richiesta del Referente Sanitario Hospice, qualora il contributo sia necessario per la predisposizione delle relazioni informative in risposta ai reclami eventualmente presentati dall'utenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA**

1. In attuazione di quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale n. 1203/2009, l'Azienda provvede alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento per danni cagionati a persone o cose durante l'espletamento dell'attività congiunta di Hospice, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione e ne sarà ritenuta responsabile quale

titolare dell'attività erogata. Qualora, in fase istruttoria, si rilevi che il danno è presumibilmente dovuto all'operato del personale dipendente o alle attrezzature sanitarie, escluso il loro cattivo o non conforme uso da parte del personale dell'Azienda, o ai locali messi a disposizione dell'Istituto, le Parti convocano apposito incontro, a seguito del quale, qualora la responsabilità dell'Istituto dovesse essere confermata, quest'ultimo si impegna a trasmettere all'Azienda copia di polizza RCT/RCO, o di altra forma idonea di garanzia, per l'attività congiunta e di mantenerla per tutta la durata del presente Accordo Contrattuale.

2. L'Azienda assicura la copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi *in itinere* del proprio personale messo a disposizione. A tal fine, l'Azienda comunica all'INAIL competente per l'area aretina, i nominativi del personale medico ed infermieristico autorizzato a lavorare presso l'Istituto, con l'indicazione dell'indirizzo della nuova sede di lavoro.

3. L'Istituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non dipendente.

4. L'Istituto assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

5. L'Istituto è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

6. Le Parti concordano di convocare in via preliminare all'avvio della presente collaborazione, apposita riunione di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.Lgs 81/08, allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui al presente Accordo, provvedendo alla redazione dei documenti



conseguenti, inseriti in allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6), precisando che gli allegati alla relazione tecnica sono costituiti dalle planimetrie inserite come Allegato 1.

#### **ART. 18 – RECESSO**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo o risarcimento a qualsivoglia titolo è dovuto all'altra Parte.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da comunicarsi all'altra Parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi sei mesi dalla data di comunicazione. A tal fine fa fede la data di avvenuta ricezione indicata nell'avviso di ricevimento.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. Le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente già ricoverati presso l'Hospice.

#### **ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento del presente atto:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Istituto ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente Accordo contrattuale;
- la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di protezione infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione ed erogazione delle attività congiunte, in violazione della legislazione;
- la violazione dell'obbligo di dotarsi di procedure di erogazione delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e apparecchiature, in

	conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa nazionale e	
	regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;	
	- la reiterata inosservanza degli obblighi informativi in favore dell'utenza;	
	- l'accertata violazione da parte dell'Istituto delle norme vigenti in materia di protezione	
	dei dati personali;	
	- la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno della	
	polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale;	
	- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	- l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la	
	pubblica amministrazione;	
	- il grave e reiterato impedimento ai controlli amministrativi e sanitari previsti dal presente	
	Accordo contrattuale;	
	- il reiterato mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione.	
	2. Ai fini della reiterazione, le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal	
	terzo episodio di violazione e/o inosservanza contestato formalmente per iscritto	
	dall'Azienda.	
	3. In presenza di una delle condotte sopra indicate, l'Azienda ne fa contestazione scritta	
	all'Istituto e il presente Accordo contrattuale è risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile,	
	salvo il risarcimento dei danni.	
	4. Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o	
	sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice	
	antimafia), il contratto è risolto <i>ipso iure</i> senza concessione di termini per dedurre.	
	<b>ART. 20 - PERDITA DI EFFICACIA</b>	
	1. In caso di decadenza, sospensione o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento	
	26	

ovvero il suo/loro mancato ottenimento, si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente Accordo.

2. In tale ipotesi nessun danno o indennizzo potrà essere richiesto o vantato dall'Azienda a qualsivoglia titolo.

**ART. 21 – PENALITA' PER RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI  
E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale vengono contestate per iscritto alla Parte inadempiente. Le Parti concordano un termine non superiore a 15 giorni per presentare le eventuali controdeduzioni ed un ulteriore termine entro il quale tali inadempienze devono essere sanate, pena la sospensione dell'efficacia del presente accordo e del pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della Parte adempiente si procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate in base alla gravità della violazione da un minimo di 400,00€ ad un massimo di 1.000,00€.

3. L'applicazione di suddette penali non preclude, ex art. 1383 Codice civile, il diritto della Parte adempiente a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal mancato o non conforme adempimento dell'attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al comma 2 non esonera in alcun caso la Parte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente.

5. Trascorso inutilmente il termine fissato dalle Parti, il contratto è risolto ex art. 1453 Codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

**ART. 22 – FORO COMPETENTE**

1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo.

2. A tal fine le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **ART. 23 – TRASPARENZA E PUBBLICITA’**

1. L’Istituto dichiara di aver preso visione del codice etico dell’Azienda approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 10 novembre 2016 e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. L’Istituto è consapevole, accetta ed autorizza l’Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell’Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

#### **ART. 24 – DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente Accordo contrattuale ha durata di due anni a decorrere dalla data del 5 agosto 2021, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’articolo 18. E’ espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito.

2. I contenuti organizzativi del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti. Le eventuali modifiche all’Accordo contrattuale possono essere disposte mediante accordi integrativi scritti, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda.

3. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell’emanazione di leggi, regolamenti, nazionali o regionali, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previa deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda.

#### **ART. 25 – EFFICACIA**

1. Il presente Accordo è risolutivamente condizionato al mancato ottenimento dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento da parte dell’Istituto per D.8 Hospice. Pertanto qualora per qualsivoglia motivo l’Istituto non ottenga l’autorizzazione e/o l’accreditamento il contratto si intende privo di efficacia e nessuna richiesta di indennizzo e/o pretesa risarcitoria

potrà essere vantata nei confronti dell'Istituto né richiesta la restituzione delle somme corrisposte per le fatture emesse.

#### **ART. 26 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese sono assolte direttamente dall'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della Parte richiedente.

#### **ART. 27 – REPERTORIO**

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 28 articoli, n. 30 pagine e n. 6 allegati, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

#### **ART. 28 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo contrattuale, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

2. Per quanto attiene l'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del 17 novembre 2020, per la messa a disposizione di n. 16 posti letto per Cure intermedie Covid 19 - Setting 2, fino al 31 dicembre 2021, a cui si rinvia, le Parti, visto il positivo andamento della curva pandemica, concordano di anticiparne la conclusione alla data del 30 giugno 2021, per consentire all'Istituto la riattivazione nei medesimi spazi delle attività

di Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (requisiti di autorizzazione all'esercizio per D.1).

Letto, firmato e sottoscritto

IL PROCURATORE SPECIALE

IL DIRETTORE UOC SP, PA e TS

Istituto Madre della Divina Provvidenza

Azienda Usl Toscana Sud Est

[REDACTED]

[REDACTED]

**ALLEGATI:**

- 1) Planimetria;
- 2) Inventario;
- 3) Modulo rilevazione dei pazienti presenti;
- 4) Ipotesi di Regolamento Hospice;
- 5) Schema contratto vincolante, di cui all'Art. 14 punto 2;
- 6) Verbale di sicurezza, di cui all'art. 17 comma 5.

**“ATTO GIURIDICO” DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RGPD), a valere anche quale **“istruzione documentata”** di cui al medesimo articolo.

TRA

**L'Azienda USL Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 54, (C.F. e P.I.: 02236310518), di seguito denominata **“Contraente”** o **“Titolare”**, nella persona di [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private Accreditate e trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale ....., esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda per il presente atto.

E

**L’ Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti”**, con sede legale in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, (Cod. Fiscale n. 02081360584, Partita Iva n. 01029331004), Ente proprietario dell’Istituto Privato di Riabilitazione **“Madre della Divina Provvidenza”**, sito in Arezzo, Loc. Agazzi n. 47, di seguito denominato **“Istituto”**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

Congiuntamente indicate come le **“Parti”**

Visti:

- il Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla Protezione dei dati (di seguito:

RGPD);

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito: Codice);

Premesso che:

-ai sensi delle normative vigenti, il Titolare è il soggetto che:

- tratta dati personali nel proprio interesse (o, se soggetto pubblico, per scopi di interesse pubblico che sono ricompresi tra i suoi fini istituzionali) determinando le finalità del trattamento e predisponendone le modalità;
- può decidere autonomamente di avvalersi per il trattamento della collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione, e ai quali può consentire un certo margine di autonomia nella scelta dei mezzi e modalità del trattamento;
- fornisce istruzioni sulle modalità del trattamento ai soggetti di cui sopra, ne controlla l'attività e la correttezza dei trattamenti effettuato per suo conto;
- detiene i dati e può successivamente utilizzarli o cederli per proprie ulteriori finalità, ivi comprese quelle di cui all'art. 99 del Codice.

-ai sensi delle normative vigenti il Responsabile è il soggetto che svolge attività di trattamento “per conto del Titolare”, ovvero nel suo esclusivo interesse quindi:

- sulla base di una decisione del Titolare, formalizzata in un contratto o altro atto giuridico;
- sulla base di istruzioni del Titolare, senza significativi ambiti decisionali in proprio



	(se non circa le modalità tecniche e le soluzioni organizzative con le quali realizzare	
	quanto dettato dal Titolare);	
	○ detenendo i dati temporaneamente, per il tempo concordato con il Titolare, e non	
	potendo ulteriormente utilizzarli o cederli per finalità proprie o per le ulteriori	
	finalità di cui all’art. 99 del Codice.	
	-L’Azienda AUSL TSE e Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei	
	Passionisti” hanno sottoscritto in data ..... un contratto/convenzione avente ad oggetto la Gestione	
	Congiunta di un Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice”;	
	-Lo svolgimento delle attività/servizi oggetto di affidamento comporta che l’Istituto deve effettuare per	
	conto dell’Azienda USL trattamenti di dati personali dettagliati nel prospetto di cui sopra;	
	-L’Azienda USL TOSCANA SUD EST, relativamente alle attività di trattamento di cui al punto	
	precedente, si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 7 del RGPD;	
	-l’ Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti”, relativamente alle	
	sudette attività di trattamento, svolge il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 4	
	paragrafo 8 e dell’art. 28 del RGPD;	
	-l’art. 28 del RGPD prescrive che i trattamenti svolti da parte del Responsabile del trattamento per conto	
	del Titolare siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile, che	
	individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le	
	categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;	
	-l’ Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti” dichiara di essere in	
	possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire	
	sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il	
	trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;	
	-con la sottoscrizione del presente documento secondo quanto disposto dall’art. 28 del RGPD, le Parti	
	intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall’ Ente	

Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti” per conto di Azienda USL

TOSCANA SUD EST;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

(Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto l’Azienda Usl Toscana sud est individua e nomina Ente Morale

“Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti” quale Responsabile ai sensi dell’art.

28 del RGPD per i trattamenti di dati personali di cui l’Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra

in possesso o a cui ha comunque accesso nello svolgimento delle attività/servizi specificati in premessa

per la diligente e regolare esecuzione del contratto/convenzione sottoscritto con l’Azienda.

I trattamenti di dati personali per i quali Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria

Santissima dei Passionisti” viene nominato Responsabile avvengono durante il processo di presa in

carico dell’assistito con modalità congiunta tra le Parti, articolato nelle seguenti fasi:

- FASE DI ACCESSO, ossia ricezione e conservazione nel breve periodo dei piani assistenziali

dei singoli utenti per l’accesso alla struttura, su supporto analogico, in attesa del

trasferimento, a cura dell’Azienda, presso l’archivio aziendale;

- FASE DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE, ossia conservazione nel breve periodo

della documentazione sanitaria e/o amministrativa, su supporto analogico, prodotta in

conseguenza dell’erogazione della prestazione, ai fini del trasferimento, a cura dell’Azienda,

presso l’archivio aziendale;

- FASE DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ED

AMMINISTRATIVA A CORREDO DELLA FATTURAZIONE, ossia modulo rilevazione

presenze nel reparto compilato quotidianamente e copia dei piani assistenziali dei singoli

utenti. La documentazione è trasmessa mensilmente tramite files criptati, attraverso il

programma Alfresco Share.

Ulteriori trattamenti di dati personali sottoposti al Responsabile nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione formale a mezzo PEC da parte del Titolare.

**Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti”** con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

**Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti”** prende atto che l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l’esclusiva ragione che il profilo societario è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il trattamento potrà essere svolto da Responsabile, anche mediante i soggetti di cui all’art. 8, fino al termine della durata del contratto/convenzione, salve le successive operazioni, che dovranno essere completate entro il termine di cui all’art. 13, di restituzione o cancellazione dei dati personali o dell’eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui è entrato in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Responsabile. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto giuridico verrà automaticamente meno e il Responsabile, compresi gli eventuali soggetti individuati ai sensi dell’art. 8, non saranno più legittimato/i a trattare i dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 2



- |   |  |
|---|--|
| - | effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;   |
| - | informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;  |
| - | tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;  |
| - | conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia i dati personali oggetto del trattamento;   |
| - | mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;  |
| - | non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione di Azienda USL TOSCANA SUD EST;   |
| - | non effettuare operazioni di anonimizzazione dei dati per propri scopi, senza l'autorizzazione esplicita del Titolare;   |
| - | assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo (vedi art. 9), alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato (vedi art. 9), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (vedi art. 11), alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto; |
| - | attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario (vedi art. 4), ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;   |

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-19 e 21 del RGPD; qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:
- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

### ART. 3

#### (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,

- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l' Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati..

#### ART.4

##### (Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del RGPD – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### ART.5

##### (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, il Titolare rilasci tale autorizzazione e venga pertanto

effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea,

tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati,

anche in conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ed ai

presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili

standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi delle seguenti

fattispecie:

- ✓ mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- ✓ qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero.

#### ART.6

##### (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di

trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si

impegna:

- ✓ ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- ✓ a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;



✓ a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

#### ART.7

##### (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina.

Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

#### ART.8

##### (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [ovvero cancelli] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

#### ART.9

##### (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

#### ART. 10

##### (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

- ✓ informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, , tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione un'apposita scheda evento recante le seguenti dettagliate informazioni:
- ✓ la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ✓ il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- ✓ le misure adottate per mitigare i rischi;
- ✓ fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

✓ attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni

correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o

richieste dal Titolare stesso.

#### ART. 11

##### (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del RGPD, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il

Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base

delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del

trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub -

Responsabili.

#### Art.12.

##### (Restituzione e cancellazione dei dati)

Al termine delle operazioni affidate, nonché all'atto della cessazione per qualunque causa del

trattamento da parte del Responsabile, questi provvederà , così come determinato dal Titolare:

-alla restituzione dei dati, e tutta la documentazione cartacea eventualmente residua , entro il termine di

1 mese.

-alla integrale cancellazione/distruzione dei dati eventualmente inseriti nei propri hardware entro il

termine di 1 mese.

In ogni caso il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare attestazione scritta che presso di sé non

sussiste copia dei suoi dati.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le

procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il

Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai

propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART. 13

(Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto in essere tra le Parti.

ART. 14

(Disposizioni finali)

Resta inteso che il presente atto di nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare.

L'imposta di bollo è assolta dall'Azienda in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2016, n. 5062. Gli oneri sono a carico della controparte che è tenuta al rimborso degli stessi.

Il presente atto di nomina sarà registrato in caso d'uso.

In base all'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente atto di nomina laddove

la normativa subisse modifiche ed aggiornamenti anche legati ad indicazioni interpretative delle autorità

di controllo o giudiziarie

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari



*(firmato digitalmente)*

Ente Morale “Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti



*(firmato digitalmente)*